

Alla C.A.  
Dirigente Scolastico  
Direttore SGA  
Sede Istituto

**Oggetto: Comunicazione in merito decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 - Controllo del possesso della "certificazione verde COVID-19" ed informazioni utili. Comunicazione del DPO n.1 A.S. 2021/22.**

Buongiorno,

il comma sei dell'art. 1 del Decreto legge 6 agosto, n. 111 - **"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"** inserisce al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 dopo l'art. 9bis l'art. 9-ter che di seguito si riporta:

1. **Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.**

2. [...]

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 **I dirigenti scolastici** e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università **sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.** Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.[...].

5. [...]

Si riporta il punto 5 della nota del MI prot. 1237 del 13 agosto 2021 avente ad oggetto **Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"** - **Parere tecnico:**

**5 - Controllo del possesso della "certificazione verde COVID-19"**

*Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19", prevede poi che "i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ..." (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. **La verifica di che trattasi può, dal Dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.** L'applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. **A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.** Si ritiene in tal modo temperato l'orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ15).*

*In base a quanto sopra riportato il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19, né tantomeno può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti. **SOLO IL MEDICO COMPETENTE PUÒ TRATTARE I DATI SANITARI DEI LAVORATORI** e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell'idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008).*

Ritengo opportuno notificare, attraverso i canali ufficiali, la nota MI prot. 1237 del 13 agosto 2021 (**che si allega alla presente comunicazione**) a tutto il personale scolastico invitandolo ad una attenta lettura della stessa.

In considerazione di quanto sopra riportato **come deve essere effettuata la verifica della Certificazione verde COVID-19?**

La modalità di verifica è esclusivamente a mezzo **App VerificaC19** disponibile su apposita piattaforma interistituzionale all'indirizzo: **<https://www.dgc.gov.it/web/app.html>** e scaricabile dagli store delle diverse piattaforme.

**AppStore**

iPhone con iOS versione 12.1 o superiore. Aggiorna iOS all'ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19. I modelli di

## Consulenza direzionale, Ingegneria e Servizi per la SCUOLA

iPhone che supportano iOS 12.1 o superiori sono i seguenti: 12, 12 Pro Max, 12 Pro, 12 Mini, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE (2nd generation), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1st generation), 6, 6 Plus, 5S.

### PlayStore

Android versione 8 (Oreo, API 26) o superiore. Aggiorna Android all'ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19.

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della App di verifica nazionale **VerificaC19**, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni **senza la necessità di avere una connessione Internet (offline) e senza memorizzare dati personali sul dispositivo del verificatore.**

L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare i dati trattati.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato più volte che **"la verifica del GreenPass non comporta in alcun caso la raccolta dei dati personali dell'intestatario"** inoltre **"il QRCode deve essere esibito solo alle persone autorizzate (esplicitamente incaricate dal Titolare del trattamento per tale servizio) a richiederlo per le attività previste dalla legge"**.

Si tenga presente anche (come puntualmente precisato dal Garante) che **"il QRCode contiene dati sanitari non visibili nel momento in cui viene richiesto di mostrare il GreenPass, ma sono potenzialmente leggibili attraverso App diverse da VerificaC19"**.

Pertanto ai fini della verifica (giornaliera) è opportuno che:

- l'App sia installata **su dispositivi di proprietà della Scuola** e gli stessi siano forniti al personale scolastico, che verrà autorizzato a svolgere tale funzione, in servizio presso i vari plessi;
- I dispositivi e la relativa App istituzionale siano dedicati esclusivamente alle attività di verifica;
- L'App VerificaC19 sia aggiornata quotidianamente tramite collegamento alla rete Internet (possibile tramite le Wi-Fi di Istituto). Dopo l'aggiornamento l'applicazione funziona correttamente off-line. Il collegamento serve ad:
  - Aggiornare l'elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l'autenticità delle Certificazioni;
  - Aggiornare l'App con nuove ed eventuali funzionalità operative.

**È opportuno che si provveda tempestivamente alla verifica della compatibilità dei dispositivi in possesso dell'Istituto per l'installazione dell'App VerificaC19 e che si proceda all'aggiornamento del sistema operativo e alla verifica della funzionalità della fotocamera. Tali dispositivi, prima dell'utilizzo, dovranno essere resettati ed aggiornati.**

La verifica della certificazione verde o della certificazione di esenzione da parte del personale scolastico (attraverso una o più unità di personale a tale compito delegato con atto formale) dovrà essere effettuata quotidianamente in quanto al momento non è possibile sapere (almeno formalmente) quale sia la scadenza della certificazione verde.

Verificato il possesso della certificazione verde o della certificazione di esenzione da parte del personale scolastico (attraverso una o più unità di personale a ciò delegato con atto formale) la registrazione dell'avvenuto controllo avviene con atto interno recante l'elenco del personale scolastico che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

**AL MONETO LA VERIFICA DELLA "CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19" RIGUARDA IL PERSONALE SCOLASTICO E NON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI.**

**Si consiglia di creare sul sito istituzionale uno specifico pulsante di collegamento alla sezione del sito del Ministero dell'Istruzione dedicata al rientro a scuola, in presenza e in sicurezza, a settembre. L'area web sarà in continuo aggiornamento e conterrà documenti e informazioni utili per l'anno scolastico 2021/2022.**

**#IoTornaScuola, è raggiungibile all'indirizzo**

**<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/>**

Seguono nei prossimi giorni, sulla base degli aggiornamenti forniti dal MI e dal Garante della Privacy, ulteriori comunicazioni ed aggiornamenti della documentazione Privacy.

Resto a disposizione, anche telefonicamente, per qualsiasi ulteriore chiarimento.

**Allegati:**

- Nota del MI n.1237 del 13 agosto 2021;
- Decreto Legge 6 agosto, n. 111;
- FAQ del Garante - Trattamento dei dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo;
- Manuale VerificaC19.

**IL DPO**

**Ing. Edoardo Maria DUILIO**

## Il Green Pass a scuola

### Quadro di sintesi ed indicazioni per il Dirigente scolastico

#### Posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

STATO DEL DIPENDENTE	CERTIFICAZIONE	POSIZIONE DEL PERSONALE
Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (Durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (Durata 9 mesi dalla negativizzazione)	Può lavorare
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (Fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tamponi periodici)
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dopo effettuazione di tamponi (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone ogni 48 ore per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 100 euro)

## Cosa deve fare e cosa non deve fare il Dirigente scolastico

<b>IL DIRIGENTE DEVE</b>	Verificare il possesso della certificazione verde o della certificazione di esenzione da parte del personale scolastico (attraverso una o più unità di personale a ciò delegato con atto formale). Dal momento che non è possibile sapere (almeno formalmente) quale sia la scadenza della certificazione verde, la verifica deve essere effettuata quotidianamente su tutto il personale (la norma non prevede la possibilità di verifiche a campione, che sono invece espressamente indicate per gli studenti universitari). Si attende comunque una circolare ministeriale che dovrebbe fornire ulteriori indicazioni in proposito.
	Attestare l'avvenuta verifica attraverso elenchi recanti (1) nome e cognome del personale verificato; (2) esito della verifica; (3) data della verifica.
	Attivare i provvedimenti e le sanzioni indicati dal Decreto-legge 111/2021 per il personale sprovvisto di certificazione verde.
<b>IL DIRIGENTE NON DEVE</b>	Raccogliere in alcuna forma le certificazioni verdi del personale, neanche su base volontaria.
	Richiedere, raccogliere o registrare dati ulteriori rispetto a quelli restituiti dall'app VerificaC19 (ad esempio, salvo nuove disposizioni normative o indicazioni da parte del Garante della Privacy non si può costituire un elenco delle certificazioni verdi con la relativa scadenza).